

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1989**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica dell'Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, che è stato firmato a Roma il 17 giugno 1988 in occasione della visita in Italia del Presidente delle Filippine Corazon Aquino, consentirà, con la sua entrata in vigore, di disporre di uno strumento che garantisca gli investimenti italiani in quel Paese, in particolare alla luce delle nuove favorevoli prospettive che si stanno delineando.

Infatti, in questi ultimi due anni, dopo la crisi economica del 1984-85 dovuta all'eccessiva spesa pubblica ed alla politica monetaria del Governo, l'economia del Paese ha mostrato chiari segni di ripresa.

I nuovi investimenti ed una politica espansionistica hanno permesso nel 1987 un aumento del prodotto interno lordo del 5,05 per cento anche se con una ripresa dell'inflazione (5 per cento nel 1987). Nel corso dello stesso anno la produzione industriale è aumentata dell'8,6 per cento, i servizi del 4,8 per cento ed il settore agricolo dello 0,7 per cento. Nel programma dell'attuale Governo notevole importanza assumono i finanziamenti esteri diretti allo sviluppo di settori primari quali le comunicazioni, i trasporti, le costruzioni, sulla cui esecuzione si basano le previsioni di sviluppo del Paese, la liberalizzazione dell'economia e gli investimenti da parte delle imprese straniere.

In considerazione delle nuove prospettive economiche e della politica di incentivazione all'afflusso di capitali stranieri praticata dal Governo delle Filippine, l'Accordo in parola appare di grande interesse per l'Italia ed un utile strumento di garanzia.

Quanto alle condizioni dell'Accordo, va osservato che esso recepisce la posizione italiana sui punti più qualificanti.

Oltre alla clausola della nazione più favorita con le consuete eccezioni (articolo 3), l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di espropriazione e danni conseguenti ad eventi bellici (articoli 4 e 5), il libero trasferimento dei proventi ed altri redditi da investi-

mento (articolo 6) e un'organica procedura arbitrale per la composizione delle controversie (articoli 9 e 10). Infine, annesso all'Accordo, vi è un Protocollo che fornisce i necessari dettagli tecnici relativi ad alcuni punti di applicazione del Trattato.

Per quanto concerne l'attuazione dell'Accordo, premesso che esso è finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani nelle Filippine, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, su base di reciprocità, da esso non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la vigente legislazione interna non contiene misure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.

Giova, al riguardo, ricordare che gli ostacoli frapposti agli investimenti esteri dalla legge n. 43 del 1956 sono stati superati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 29 settembre 1987, recepito nel testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 1989.

Riguardo alla norma che prevede il risarcimento delle perdite subite dagli investimenti dei cittadini della controparte a causa di guerra o altri avvenimenti d'emergenza (articolo 5), essa configura un'ipotesi eccezionale, di cui non è prevedibile né l'*an* né il *quantum*. D'altra parte alla copertura di tali tipi di danni si provvede, anche per i cittadini, con leggi speciali che vengono emanate in occasione dei singoli eventi.

Quanto al problema della indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo, formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per tali considerazioni non si rende necessaria la relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED  
ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, di seguito indicati come le "Parti Contraenti";

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi;

INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti da parte degli investitori dei due Paesi; e

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica di entrambi i Paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e adeguato.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di

impiego patrimoniale consentito in conformità con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

- (a) la proprietà di beni mobili o immobili nonché ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
- (b) le azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
- (c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
- (d) i diritti d'autore, di proprietà industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
- (e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una società, società fra persone o altra società registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilità limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente.

4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro

sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità, i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.

### ARTICOLO 3

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel suo territorio agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque Paese terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel suo territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la tutela, l'uso, il godimento e la disponibilità dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investitori di qualunque Paese terzo.

3. Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una esistente o futura Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, cooperazione economica regionale o convenzione economica internazionale multilaterale ovvero derivanti da un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese terzo per evitare la doppia imposizione, per facilitare gli scambi di frontiera ovvero da qualunque legislazione nazionale concernente in tutto o in parte le imposizioni fiscali.

### ARTICOLO 4

1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio, ivi compresi i provvedimenti giuridicamente autonomi di spossessamento o di privazione di godimento (tutti d'ora in avanti denominati "espropriazione"), nel territorio dell'altra Parte Contraente

se non per motivi pubblici o per pubblico interesse, ivi compresi il benessere e la difesa dello Stato, e contro un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo, sempre che tali misure siano prese in maniera non discriminatoria ed in conformità con la legge.

2. Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato degli investimenti in questione calcolato immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di pubblico dominio e verrà corrisposto senza indebito ritardo. Esso sarà effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.

#### ARTICOLO 5

Agli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerra, altri conflitti armati o altri incidenti assimilati ad essi dal diritto internazionale, verrà concesso dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte accorda agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne il rimborso, l'indennizzo o la compensazione. Le somme a tale titolo corrisposte saranno liberamente trasferibili.

#### ARTICOLO 6

Ciascuna Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento degli investimenti, dei profitti da essi derivanti, così come della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Inoltre i redditi dei cittadini di una delle Parti Contraenti, derivanti dal loro lavoro e dai loro servizi prestati in connessione ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno liberamente trasferibili nel paese dell'investitore dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco secondo le leggi e regolamenti di tale Parte Contraente.

## ARTICOLO 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte di un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente non eccederà i diritti originari di tali investitori. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6. Ciò non implica necessariamente, tuttavia, un riconoscimento verso l'altra Parte Contraente del merito di ciascun caso o dell'ammontare delle pretese che ne derivano.

## ARTICOLO 8

I trasferimenti di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e in accordo con gli impegni verso il Fondo Monetario Internazionale dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio ufficiale nel giorno in cui il trasferimento viene effettuato.

## ARTICOLO 9

1. Ogni controversia o divergenza, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento di tale investitore nel territorio dell'altra

Parte Contraente, sarà composta amichevolmente attraverso negoziati.

2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

- (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero
- (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965.

3. Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia ommesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie.

#### ARTICOLO 10

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte per la risoluzione, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale internazionale costituito ad hoc.

3. Il tribunale arbitrale internazionale ad hoc di cui sopra verrà costituito nel modo seguente: il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti

Contraenti nominerà un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà un cittadino di uno Stato Terzo avente relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sarà nominato Presidente del tribunale dalle due Parti Contraenti.

4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessarie entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verrà affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure. Il tribunale arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sarà inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti.

6. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

#### ARTICOLO 11

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.

#### ARTICOLO 12


1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle procedure interne rispettive necessarie all'entrata in vigore

dell'Accordo. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.

2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

Fatto in triplice copia a *Roma* il *17 giugno 1982*  
nelle lingue italiana, filippina e inglese; tutti i testi sono  
ugualmente autentici. In caso di divergenza  
nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica delle Filippine



## PROTOCOLLO


Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine sulla promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno inoltre concordato sulle clausole seguenti che saranno considerate parte integrante di tale Accordo:

1. In riferimento all'Articolo 2, per quanto concerne gli investimenti, l'Accordo si applicherà, per la Repubblica delle Filippine, agli investimenti che possiedono i requisiti per la registrazione e siano debitamente registrati presso la Banca Centrale delle Filippine e gli altri enti governativi.

2. In riferimento all'Articolo 4, per quanto concerne il risarcimento per espropriazione, esso comprenderà gli interessi calcolati in base al tasso commerciale prevalente nel paese dalla data dell'effettiva espropriazione delle proprietà fino alla data del pagamento.

3. Questo Accordo si applicherà agli investimenti effettuati prima di tale Accordo purchè fatti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in entrambe le Parti Contraenti nel momento in cui gli investimenti vengono effettuati ed in ottemperanza alle procedure di registrazione di cui al paragrafo (1). Nonostante quanto sopra l'Accordo non riguarda i diritti e le obbligazioni delle Parti Contraenti derivanti da investimenti che, in base a quanto previsto dal paragrafo precedente, non rientrano nell'ambito di tale Accordo.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica delle Filippine





AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING  
THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the  
Government of the Republic of the Philippines, hereinafter  
referred to as "the Contracting Parties";

DESIRING to intensify economic cooperation between  
both countries;

INTENDING to create favourable conditions for  
investments by investors of either country; and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such  
investments will benefit the economic prosperity of both  
countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Each Contracting Party shall promote as far as  
possible the investments in its territory by investors of the  
other Contracting Party, admit such investments according to  
its laws and regulations and accord such investments equitable  
and reasonable treatment.

Article 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means any kind of asset  
accepted in accordance with the respective laws and  
regulations of either Contracting Party, and more  
particularly, though not exclusively:

- (a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;
- (b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;
- (c) claims to money utilized for the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
- (d) copyrights, industrial property rights, technical process, know-how, trademarks and trade names;
- (e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means a citizen of each of the Contracting Parties under their respective laws or a corporation, partnership or other association incorporated or constituted in conformity with national legislation including interest association, irrespective of whether their responsibility is limited or not, whose seat and management is in the territory of the respective Contracting Parties.

(4) The term "territory" means, in addition to the land within its boundary limits, also the territorial sea. The latter includes the territorial waters and the subsoil below such waters, upon which the Contracting Parties exercise their sovereignty, sovereign rights, or jurisdictional rights, in accordance with international law.

## Article 3

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments or returns of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments or returns of investors of any third State.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment not less favourable than that which it accords to investors of any third State.

3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in an existing or future Customs Union, Common Market, Free Trade Zone, regional economic cooperation, economic multilateral international Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

## Article 4

1. Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalisation or expropriation, inter alia legally independent measures of dispossession or taking, (all hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for public use or for public interest, including national welfare or defense, and against prompt adequate and effective compensation, provided that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with law.

2. Such compensation shall amount to the market value of the investments affected immediately before the measure of expropriation occurred became public knowledge and shall be made without undue delay, be effectively realizeable and be freely transferable.

## Article 5

Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflicts, or to other incidents considered as such by international law, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment no less favourable than that which this Party accords to investors of any third State with regard to restitution, indemnification or compensation. Resulting payments shall be freely transferable.

## Article 6

Each Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of investments, the returns thereof as well as the total or partial liquidation of the investment. Moreover, the earnings of nationals of a Contracting Party derived from their work and services in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party, after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein in accordance with such Contracting Party's laws and regulations, shall be freely transferable to the investor's country.

## Article 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks with respect to an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investors. As regards to the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation, Articles 4, 5 and 6 shall apply respectively. This does not necessarily imply, however, a recognition on the part of the latter Contracting Party of the merits of any case or of the amount of any claim arising therefrom.

## Article 8

Transfers as stipulated in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be made without undue delay, in accordance with their respective national laws and regulations and consistent with their obligations with the International Monetary Fund, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in freely convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

## Article 9

1. All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalisation or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory shall be settled amicably through negotiations.

2. If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

- (a) the competent court of the Contracting Party for decision; or
- (b) the International Center for the Settlement of Investments Disputes through conciliation or arbitration, established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, of March 18, 1965 done in Washington D.C.

3. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the International Center for the Settlement of Investments Disputes.

## Article 10

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

2. If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

3. The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows: The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator shall be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

4. If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments within three months. Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

5. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

6. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

## Article 11

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the two Contracting Parties.


## Article 12

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2. In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, its provisions shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

Done in triplicate at Rome on June 17, 1988  
in Italian, Pilipino and English languages, all texts being  
equally authentic. In case of any divergency of  
interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES



## PROTOCOL

On signing the Agreement concerning the encouragement and the reciprocal protection of investments between the Republic of Italy and the Republic of the Philippines, the undersigned plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement:


(1) With respect to Article 2 on the coverage of investments, this Agreement shall apply, with respect to the Republic of the Philippines, to investments which are qualified for registration and are duly registered with the Central Bank of the Philippines and other appropriate government agencies.

(2) With respect to Article 4, compensation for expropriated property shall include interest at the prevailing commercial rate in the country from the date of actual taking of the expropriated property until the date of payment.


(3) This Agreement shall apply to investments made prior to this Agreement, provided that such investments have been made in accordance with the respective laws and regulations of both Contracting Parties at the time the investments were made, and with the registration requirements mentioned in paragraph (1).

The above notwithstanding, this Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties with respect to investments which, under the provision of the preceding paragraph, are not within the scope of this Agreement.

For the Government of  
the Republic of Italy



For the Government of  
the Republic of the Philippines



per copia conforme

